

**Determinazione 9 ottobre 2025, n. 02/2025 - DINE**

**Riconoscimento dei costi operativi per la verifica dei gruppi di misura del gas di classe maggiore di G6, per gli anni 2018 e 2019.**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Il 9 ottobre 2025

**Visti:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e s.m.i.;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 22/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84 (di seguito: decreto legislativo 84/16);
- il decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea e s.m.i. (di seguito: decreto 93/17);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi" e s.m.i. (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia

elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)", in vigore negli anni 2018 e 2019 (di seguito: TIUC);

- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", in vigore dall'1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell'Autorità 775/2016/R/GAS, e s.m.i. (RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 904/2017/R/GAS.

#### **Considerato che:**

- con il decreto 93/17 è stato approvato il "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea", in attuazione del decreto legislativo 22/07, tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo 84/16, recante "Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13" (MID);
- il medesimo decreto 93/17 definisce le tipologie di controlli a cui devono essere sottoposti gli strumenti di misura, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, e prevede, per i gruppi di misura con portata maggiore 10 m<sup>3</sup>/h, l'effettuazione di verifiche periodiche;
- l'Allegato IV del decreto 93/17 riporta le scadenze per la periodicità della verifica degli strumenti di misura in servizio:
  - contatori del gas:
    - a pareti deformabili: 16 anni;
    - a turbina e a rotoidi: 10 anni;
    - altre tecnologie: 8 anni;
  - dispositivi di conversione del volume:
    - sensori di temperatura e pressione parti integranti del dispositivo stesso: 4 anni;
    - sensori di temperatura e pressione che sono elementi sostituibili e quindi non sono parti integranti del dispositivo stesso: 2 anni;
    - approvati insieme ai contatori: 8 anni;

- l'articolo 8 del decreto 93/17 prevede specifici obblighi per il titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura.

**Considerato che:**

- ai fini della copertura degli *extra*-costi connessi con l'estensione degli obblighi di verifica, per gli anni 2017-2019, l'articolo 15 della RTDG 2014-2019 prevede che:
  - i costi unitari riconosciuti relativi alle attività di installazione e manutenzione dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* siano maggiorati mediante l'applicazione della componente  $\Delta CVER_{unit,t}$ , a copertura dei costi relativi alle verifiche metrologiche;
  - il valore della componente  $\Delta CVER_{unit,t}$  per l'anno 2017 sia posto pari 50,00 euro, mentre per gli anni 2018 e 2019 tale valore sia assunto pari a zero e che, per i medesimi anni 2018 e 2019, gli *extra*-costi connessi con l'estensione degli obblighi di verifica siano riconosciuti a consuntivo;
  - il riconoscimento dei suddetti *extra*-costi sia subordinato al rispetto degli obblighi previsti dal decreto 93/17 per il titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;
- ai fini del riconoscimento degli *extra*-costi connessi con l'estensione degli obblighi di verifica, il comma 15.5 della RTDG 2014-2019 prevede, inoltre, che:
  - le imprese possano documentare i costi sostenuti sulla base delle indicazioni puntuali rispetto ai documenti da rendere disponibili all'Autorità;
  - le imprese dispongano di idonea documentazione contabile a supporto dei costi sostenuti;
  - i costi siano dichiarati nei conti annuali separati (CAS) nell'apposito comparto dell'attività di misura, "*i) verifica periodica ex lege dei dispositivi di conversione laddove presenti nei misuratori di cui al punto a)*" (di seguito: comparto delle verifiche metrologiche);
  - i costi non abbiano già trovato copertura in altre componenti della tariffa di riferimento;
- il comma 15.6 della RTDG 2014-2019 prevede che la documentazione e le relative modalità di trasmissione siano definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell'Autorità;
- il comma 15.7 della RTDG 2014-2019 prevede che i costi riconosciuti a consuntivo relativi agli anni 2018 e 2019 siano computati ad integrazione del

vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura di cui al comma 38.1 della medesima RTDG 2014-2019.

**Considerato che:**

- in coerenza col generale assetto della regolazione tariffaria e con l'esigenza di fondare i riconoscimenti tariffari su costi opportunamente documentabili sul piano contabile, il riconoscimento dei costi è condizionato dalla presentazione dei CAS di cui all'articolo 14 del TIUC e dalla corretta imputazione secondo le disposizioni in materia di separazione contabile di detti costi;
- con riferimento alle imprese che svolgono attività dei settori elettrico e gas, il Titolo IV del TIUC individua i seguenti regimi di separazione contabile:
  - regime ordinario di separazione contabile (articolo 8);
  - regime semplificato di separazione contabile (articolo 9);
  - regime semplificato del SII (articolo 26);
- le imprese in regime ordinario di separazione contabile (di seguito: regime ordinario) presentano CAS con disaggregazione dei costi in funzione dell'attività svolta e, per ciascuna attività, per comparto di separazione contabile di cui all'articolo 6 del TIUC;
- le imprese che redigono i CAS secondo il regime semplificato o secondo il regime semplificato del SII (di seguito: regimi semplificati) presentano CAS con disaggregazione dei costi a livello di sola attività, ma senza dettagli relativi ai comparti di separazione contabile;
- l'articolo 31 del TIUC disciplina i casi di esenzione dagli obblighi di trasmissione dei CAS;
- in coerenza con l'algoritmo di calcolo adottato per la definizione dei costi operativi effettivi relativi al quinto periodo regolatorio con riferimento ai servizi di distribuzione e misura del gas, ai fini della quantificazione degli *extra*-costi oggetto di riconoscimento, con riferimento al comparto delle verifiche metrologiche, si considerano le seguenti voci di costo:
  - per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (a livello di attività vanno riportati i consumi);
  - per servizi; da questa voce sono da escludere:
    - altre spese pubblicitarie, di rappresentanza e di *marketing* (da terzi);
    - altre spese pubblicitarie, di rappresentanza e di *marketing* (da altre imprese del gruppo);
    - oneri per assicurazioni non previste espressamente da specifici obblighi normativi;
  - per godimento beni di terzi;
  - per il personale;

- oneri diversi di gestione; da questa voce sono da escludere:
  - sopravvenienze passive;
  - insussistenze minusvalenze di cespiti patrimoniali;
  - oneri per contenzioso ove l'impresa risulti soccombente;
  - oneri per sanzioni, penali e risarcimenti;
  - costi connessi all'erogazione di liberalità;
  - costi derivanti da impegni sostitutivi presi nell'ambito di procedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità o di altre autorità indipendenti;
- acquisti interni;
- costi indiretti;
- i costi individuati al punto precedente vengono altresì rettificati, fino ad eventuale concorrenza, in base alle seguenti voci di ricavo attribuite al medesimo comparto delle verifiche metrologiche:
  - ricavi per servizi non regolati;
  - variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
  - variazioni dei lavori in corso su ordinazioni;
  - incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
  - altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio; da questa voce sono da escludere:
    - contributi da CSEA;
    - contributi ricevuti da soggetti pubblici e privati;
    - plusvalenze da cessione cespiti;
    - sopravvenienze attive;
  - vendite interne.

**Considerato che:**

- ai fini del riconoscimento degli *extra*-costi connessi con l'estensione degli obblighi di verifica:
  - limitatamente alle imprese in regime ordinario, risulta possibile determinare i costi oggetto di riconoscimento, sulla base degli importi che risultano attribuiti al comparto delle verifiche metrologiche;
  - con riferimento alle imprese che redigono i CAS secondo i regimi semplificati, ivi incluse le imprese esentate dagli obblighi di trasmissione dei CAS (di seguito: imprese esenti), in assenza della disaggregazione dei costi per comparto e per sotto-voce, non risulta possibile individuare in modo univoco gli eventuali *extra*-costi connessi con l'estensione degli obblighi di verifica di cui al decreto 93/17.

**Ritenuto che:**

- sia necessario, in attuazione dei commi 15.4 e 15.6 della RTDG 2014-2019, fornire disposizioni applicative ai fini del riconoscimento degli *extra*-costi operativi connessi con l'estensione degli obblighi di verifica dei dispositivi di conversione sostenuti negli anni 2018 e 2019, nonché le modalità di trasmissione della relativa documentazione a supporto;
- ai fini di cui al precedente punto, sia opportuno procedere in modo distinto, in funzione del regime di separazione contabile, prevedendo, in particolare, che:
  - con riferimento alle imprese in regime ordinario, il riconoscimento degli *extra*-costi operativi connessi con l'estensione degli obblighi di verifica dei dispositivi di conversione sia determinato, per ciascuna impresa, sulla base dei costi indicati nei CAS della medesima impresa relativi agli anni 2018 e 2019, con particolare riferimento ai costi imputati al comparto delle verifiche metrologiche;
  - con riferimento alle imprese che redigono i CAS secondo i regimi semplificati, nonché alle imprese esenti, al fine di garantire una gestione efficiente del procedimento:
    - l'eventuale riconoscimento degli *extra*-costi connessi con l'estensione degli obblighi di verifica di cui al decreto 93/17 sia subordinato alla presentazione, da parte dell'impresa interessata, di apposita istanza, entro un termine perentorio, a pena di decadenza, salvo che i ritardi e le incompletezze dipendano da cause non imputabili alle imprese;
    - le imprese possano scegliere tra le seguenti due modalità alternative di presentazione dell'istanza:
      - a) istanza completa, trasmettendo i dati puntuali dei costi relativi alle verifiche metrologiche;
      - b) riconoscimento parametrico, indicando solo il numero di verifiche metrologiche effettuate nell'anno, in relazione alle quali viene riconosciuto, in modo forfettario, un importo unitario per ciascuna verifica metrologica;
    - sia consentito esclusivamente l'inserimento di costi coerenti con i dati di costo relativi all'attività di misura del gas inseriti nei conti annuali separati redatti ai sensi del TIUC per gli anni oggetto della raccolta;
  - al fine di consentire alle imprese che redigono i CAS secondo i regimi semplificati nonché alle imprese esenti di poter effettuare la propria scelta in modo consapevole, garantendo un congruo lasso di tempo, prevedere che il livello di riconoscimento forfettario unitario, funzionale alla scelta di adesione al riconoscimento parametrico, sia determinato in sede di

quantificazione dei riconoscimenti tariffari per gli anni 2018 e 2019 relativi alle imprese in regime ordinario

## DETERMINA

1. di stabilire che, ai fini del riconoscimento tariffario a consuntivo degli *extra*-costi operativi connessi con l'estensione degli obblighi di verifica dei dispositivi di conversione relativi ai gruppi di misura di classe maggiore di G6, di cui all'articolo 15 della RTDG 2014-2019, sostenuti negli anni 2018 e 2019:
  - a) con riferimento alle imprese distributrici del gas in regime ordinario di separazione contabile, di cui all'articolo 8 del TIUC, l'ammontare oggetto di riconoscimento sia calcolato sulla base dei dati riportati nei CAS relativi ai medesimi anni 2018 e 2019, considerando le voci di costo e di ricavo dei prospetti di conto economico richiamate in motivazione, relative al comparto dell'attività di misura "*verifica periodica ex lege dei dispositivi di conversione laddove presenti nei misuratori di cui al punto a)*", di cui al comma 6.14, lettera i), del TIUC;
  - b) con riferimento alle imprese distributrici del gas che operano nei regimi semplificati di separazione contabile (regime semplificato e regime semplificato del SII) e alle imprese esentate dagli obblighi di trasmissione dei CAS:
    - l'impresa interessata presenti un'istanza per il riconoscimento dei costi operativi sostenuti negli anni 2018 e 2019, secondo la modulistica riportata nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui forma parte integrante, sottoscritta dal legale rappresentante;
    - i soggetti interessati inviino le informazioni richieste a mezzo PEC all'indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), avendo cura di precisare nell'oggetto: "Istanza per il riconoscimento degli *extra*-costi per verifiche metrologiche", a pena di decadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione con la quale saranno determinati i risultati a consuntivo relativi alle imprese in regime ordinario;
2. di prevedere che, con riferimento ai casi di cui al precedente punto 1, lettera b), le imprese interessate possano optare tra le seguenti modalità alternative di presentazione dell'istanza:
  - a) istanza completa, trasmettendo dati puntuali dei costi sostenuti negli anni 2018 e 2019 riferiti esclusivamente alle verifiche metrologiche effettuate in applicazione delle disposizioni di cui al decreto 93/17;
  - b) riconoscimento parametrico, indicando solo il numero di verifiche metrologiche effettuate nell'anno, sulla base del valore unitario del costo della verifica



metrologica, determinato forfettariamente in sede di deliberazione dei riconoscimenti tariffari per gli anni 2018 e 2019 relativi alle imprese di cui al precedente punto 1, lettera a);

3. di pubblicare la presente determinazione nel sito internet dell'Autorità, [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 9 ottobre 2025

*Il Direttore*  
Marta Chicca

**ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI *EXTRA*-COSTI CONNESSI CON L'ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI CONVERSIONE, PER GLI ANNI TARIFFARI 2018 E 2019, PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI DEL GAS CHE OPERANO IN REGIMI SEMPLIFICATI DI SEPARAZIONE CONTABILE (REGIME SEMPLIFICATO E REGIME SEMPLIFICATO DEL SII) NONCHÉ ALLE IMPRESE ESENTATE DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI CAS**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_

NATO/A \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_, CODICE FISCALE \_\_\_\_\_,

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE (INDICARE GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI RELATIVI ALL'IMPRESA DISTRIBUTRICE DICHIARANTE):

ID ARERA: \_\_\_\_\_

RAGIONE SOCIALE: \_\_\_\_\_

PARTITA IVA: \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

**RICHIEDE A CODESTA AUTORITÀ**

IL RICONOSCIMENTO DEGLI *EXTRA*-COSTI CONNESSI CON L'ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI CONVERSIONE, PER GLI ANNI TARIFFARI 2018 E 2019, SOSTENUTI DALL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE RICHIEDENTE:

(COMPILARE SOLO SE IMPRESA DICHIARANTE NON COINCIDE CON IMPRESA RICHIEDENTE)

ID ARERA: \_\_\_\_\_

RAGIONE SOCIALE: \_\_\_\_\_

PARTITA IVA: \_\_\_\_\_

AI FINI DI TALE RICONOSCIMENTO, L'IMPRESA RICHIEDENTE DECIDE DI AVVALERSI DELLA SEGUENTE OPZIONE (BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE):

- OPZIONE A): ISTANZA COMPLETA, COMPILANDO INTERAMENTE LA TABELLA 1 E LA TABELLA 2 DI SEGUITO RIPORTATE;
- OPZIONE B): RICONOSCIMENTO PARAMETRICO COMPILANDO LA TABELLA 1 E LA TABELLA 2 DI SEGUITO RIPORTATE, AD ESCLUSIONE DELLA VOCE RELATIVA ALLE MEDESIME TABELLE "COSTI PER VERIFICHE METROLOGICHE EFFETTUATE NELL'ANNO CON RIFERIMENTO A CONTATORI CON PORTATA MASSIMA OLTRE 10 M<sup>3</sup>/H".

**Tabella 1 – Costi sostenuti nell’anno 2018**

<b>ID ARERA impresa richiedente</b>	
<b>Ragione sociale impresa richiedente</b>	
Numero di verifiche periodiche ex lege dei gruppi di misura nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione effettuate ai sensi del DM 93/17 nell’anno, con riferimento a gruppi di misura con portata massima oltre 10 m <sup>3</sup> /h	
<b>[solo in caso di scelta dell’OPZIONE A)]</b> Costi per verifiche periodiche ex lege effettuate ai sensi del DM 93/17 nell’anno, con riferimento a gruppi di misura con portata massima oltre 10 m <sup>3</sup> /h	

**Tabella 2 - Costi sostenuti nell’anno 2019**

<b>ID ARERA impresa richiedente</b>	
<b>Ragione sociale impresa richiedente</b>	
Numero di verifiche periodiche ex lege dei gruppi di misura nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione effettuate ai sensi del DM 93/17 nell’anno con riferimento a gruppi di misura con portata massima oltre 10 m <sup>3</sup> /h	
<b>[solo in caso di scelta dell’OPZIONE A)]</b> Costi per verifiche periodiche ex lege effettuate ai sensi del DM 93/17 nell’anno, con riferimento a gruppi di misura con portata massima oltre 10 m <sup>3</sup> /h	

A TALE FINE

**DICHIARA:**

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE I COSTI OGGETTO DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO TARIFFARIO:

- SONO RIFERITI ALLE VERIFICHE PERIODICHE *EX LEGE* RELATIVE A GRUPPI DI MISURA DI CLASSE MAGGIORE DI G6 (OVVERO CON PORTATA MAGGIORE 10 M3/H) PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE;
- SONO SUPPORTATI DA IDONEA DOCUMENTAZIONE CONTABILE E TECNICA;

- IN CASO DI SCELTA DELL'OPZIONE A), CHE I COSTI OGGETTO DI ISTANZA RISULTANO IMPUTATI NEI CONTI ANNUALI SEPARATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI MISURA DEL GAS NATURALE.

## E SI IMPEGNA

PER EVENTUALI CONTROLLI, SU RICHIESTA DELL'AUTORITÀ:

- A DOCUMENTARE I COSTI SOSTENUTI RENDENDO DISPONIBILE:
  - LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE A GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE;
  - VERBALE DI VERIFICA E LIBRETTO METROLOGICO;
  - OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE CONTABILE E TECNICA PREVISTA AI SENSI DM 93/17.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

---